



## *Comune di Porto Tolle*

Piazza Ciceruacchio, 11 – 45018 Porto Tolle –  
Tel. 0426 380515 – Fax 0426 394480 Cod. Fisc. 0020172.029.9



# **REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA, TUTELA DEGLI ANIMALI E NORME DI POLIZIA VETERINARIA**



## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Premessa

Stante la complessità della materia, che coinvolge diversi ambiti di responsabilità e fattispecie, vengono richiamate qui di seguito le principali fonti normative che individuano le autorità competenti e le rispettive attribuzioni:

- ❑ Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, D.P.R. 31 marzo 1979 (Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1979 n.150) conferisce al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
- ❑ Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/54 agli art. 17, 18 ed all'art. 24 introduce l'obbligo di sottoporre qualsiasi concentrazione di animali alla vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente.
- ❑ Gli artt. 823 e 826 del Cod. Civile, che attribuiscono al Sindaco l'esercizio sulla tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.
- ❑ La Legge 11/02/1992 n. 157 che determina le norme per la protezione della fauna selvatica onnivora e per il prelievo venatorio.
- ❑ La Legge 281/1991 e la Legge Regionale 60/1993 che promuovono e disciplinano la tutela degli animali d'affezione e condannano gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
- ❑ La Legge 189 del 20/07/2004 che detta disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché il loro utilizzo in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
- ❑ I provvedimenti della Giunta Regionale del Veneto, quali le Linee Guida per la gestione delle complesse materie riferite agli animali pericolosi (D.G.R. 3882/2001), agli animali nei circhi e nelle mostre itineranti (D.G.R. 1707/2004) ed all'anagrafe canina (D.G.R. 887/2004 e D.G.R. 1515/2004).
- ❑ La Legge Regionale n. 3 del 03 gennaio 2005, con cui la Regione Veneto ha promulgato disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso, pet therapy), indicandone tra l'altro le finalità, le modalità d'applicazione e la formazione degli operatori.
- ❑ L'Ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con le modifiche dell'Ordinanza 19 marzo 2009, recante norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati.
- ❑ L'Ordinanza contingibile e urgente del 03 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che detta norme concernenti l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

### **Articolo 1**

#### Principi generali e finalità

1. Il Comune di Porto Tolle, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica, l'ambiente e la corretta convivenza dell'uomo con gli animali, ne disciplina la presenza nel proprio territorio.
2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie



caratteristiche biologiche e comportamentali.

3. Il Comune promuove e diffonde la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali e di corretta convivenza uomo-animali.
4. Il Comune, con il supporto dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS5 POLESANA e in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale, promuove programmi di formazione e di informazione rivolti alle scuole e ai cittadini.

### **Articolo 1 bis- definizioni**

- Animali d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione. Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali gli animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione.
- Animali da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecniche allevate secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare, e la cui detenzione, in numero limitato, è autorizzata dal Sindaco, previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.
- Animali sinantropi: animali che vivono in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui traggono sostentamento.
- Animali selvatici: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale nel territorio nazionale.

### **Articolo 2**

#### **Competenze del Sindaco**

1 Compete al Sindaco, sulla base del D.P.R. 31 marzo 1979 e attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

2 Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

3 E' garantita la partecipazione attiva delle Associazioni presenti sul territorio comunale e dell'Amministrazione comunale nelle vesti dei Consiglieri delegati;

4 In particolare, in applicazione della Legge 11/02/1992 n°157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, nonché il diritto di priorità verso le specie escluse dall'elenco di quelle cacciabili.

5 Il Comune, in base alla legge 281/91 ed alla legge regionale 60/93, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

6 Il Comune, in stretta collaborazione con i Servizi veterinari dell'Azienda ULSS competente per territorio, nei casi di accertata impossibilità dei proprietari di animali d'affezione di detenerli, può determinare un contributo per il loro mantenimento, o, in caso di ricovero, o malattia, provvedere alla loro temporanea custodia in strutture autorizzate.



### **Articolo 3**

#### Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
- alle attività inerenti gli allevamenti di animali a scopo commerciale o ad esso connesse, alle attività di diagnostica, didattica, studio, sperimentazione e clinico-chirurgiche veterinarie, in quanto già regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
  - alle attività connesse con la disinfestazione, la derattizzazione ed a tutte le connesse problematiche di carattere igiene-sanitario, nonché ai programmi di controllo della popolazione urbana di piccioni (specie *Columba Livia*)

## **CAPO II**

### ANIMALI IN GENERALE

### **Articolo 4**

#### Cura degli animali

- 1 Chiunque detiene animali deve garantire loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- 2 Chiunque detiene e utilizza animali è tenuto ad accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, ed è responsabile della loro salute, assicurando loro le necessarie cure sanitarie.
- 3 E' vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
- 4 I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
- 5

### **Articolo 5**

#### Divieto di soppressione immotivata degli animali

1. Gli animali d'affezione e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, previo parere medico veterinario, o di comprovata pericolosità, a meno che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle leggi vigenti o, dalle stesse, consentita per usi alimentari. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso effettuata esclusivamente da Medici Veterinari. La soppressione deve essere effettuata con metodi eutanasci.



## **Articolo 6**

### Modalità di detenzione

1. E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche comportamentali di specie, e, in particolare, in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione e, se all'esterno, sprovvisti di idoneo riparo. In particolare:

- gli spazi di custodia devono essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e avere un fondo in grado di consentire un adeguato movimento e stabulazione, garantendo altresì l'eliminazione delle deiezioni;
- qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi;
- gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere tenuti opportunamente separati;
- i detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici dovranno riprodurre per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie;
- in luoghi chiusi è vietato esporre animali a rumori, suoni, musiche a un volume tale da essere considerato nocivo;
- si dovrà garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un Medico Veterinario, il quale dovrà stabilire data di inizio e fine del trattamento;
- è vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentano all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

2. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie, se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del Medico Veterinario, o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati. Per i soli gatti è altresì consentita la detenzione in gabbia, per periodi limitati, presso strutture autorizzate, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4.

3. 3. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e al vicinato. In caso di ripetute segnalazioni di disturbo o danno, il Responsabile del Settore Polizia Locale, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, può imporre al proprietario dell'animale specifiche prescrizioni al fine di eliminare l'inconveniente accertato.

<sup>1</sup> Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001) "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"



## **Articolo 7**

### **Volatili d'affezione o da compagnia**

1. In aggiunta a quanto determinato dagli articoli precedenti, dovranno essere rispettate le seguenti specifiche:

- a) lo spazio di ogni gabbia/voliere deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;
- b) è obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore;
- c) qualora la gabbia/voliere contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc...;
- d) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- e) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- f) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
- g) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
- h) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno;
- i) E' vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura;

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di viaggi a seguito del proprietario o di trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

## **Articolo 8**

### **Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari**

1. In aggiunta a quanto determinato dal presente capo, dovranno essere rispettate le seguenti specifiche:

- a) le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie;
- b) date le caratteristiche eteroterme degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento a luce, temperatura ed umidità;
- c) qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti, non vivi, e non devono essere sottoposti a inutili sofferenze;



2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di viaggi a seguito del proprietario o di trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.
3. E vietata l'esposizione e la detenzione in luoghi aperti al pubblico (quali bar, ristoranti, mercati) di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, secondo quanto previsto dalla DGRV n. 3882/2001.

### **Articolo 9** Pesci e animali acquatici

1. In aggiunta a quanto determinato dal presente capo, dovranno essere rispettate le seguenti specifiche:
  - a. gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale;
  - b. in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti;
  - c. viene sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve;
  - d. è severamente vietato toccare, prelevare, giocare con animali acquatici.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.

### **Articolo 10** Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e da compagnia

1. In aggiunta a quanto determinato dal presente Capo, per quanto riguarda la detenzione in ambito urbano a scopo d'affezione di altre specie animali solitamente allevate a scopo industriale e/o solitamente non allevate a scopo d'affezione, la detenzione deve essere soggetta a specifica autorizzazione da parte del Comune, previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.

### **Articolo 11** Conduzione e trasporto di animali

1. E' vietato trasportare o condurre al guinzaglio animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.
2. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dal Nuovo Codice della Strada. *(art. 169 comma 6 - 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.)*
3. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentono la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. E' vietato lasciarli cadere o rovesciarli.



4. E' consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi e a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del veicolo. Durante il periodo estivo, tale possibilità è ammessa solo se il veicolo rimane all'ombra durante tutto il periodo della sosta.

### **Articolo 12**

Animali da reddito in allevamento a carattere familiare (così come definiti in Decreto Regione Veneto n. 134/2008)

1. Al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti di carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti, ecc...), è di massima vietato l'allevamento indiscriminato di animali da reddito nelle aree urbane. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito, su aree private scoperte, su autorizzazione del Comune, sentito il parere del Servizio Veterinario della ULSS competente. I detentori di animali quali bovini, suini, ovicaprini, equini, apiari, avicoli, anche se posseggono un solo animale, devono chiedere il rilascio di un codice aziendale da parte dell'Azienda ULSS locale, secondo le modalità dalla stessa stabilite.
2. L'autorizzazione dovrà rispettare le seguenti condizioni:
  - a) che si tratti di animali non rumorosi;
  - b) che gli animali siano tenuti in un idoneo recinto chiuso;
  - c) che il recinto sia situato ad idonea distanza non inferiore a 50 metri dai confini dell'area scoperta di proprietà o di uso legittimo del detentore;
  - d) che sia preventivamente identificato ed autorizzato il numero di animali che si intende detenere e le caratteristiche dei manufatti delle strutture di detenzione siano preventivamente valutate;
  - e) che i detentori degli animali facciano obbligatoriamente una regolare ed efficace lotta contro le mosche;
  - f) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
  - g) che si rispettino le disposizioni igienico-sanitarie di cui ai punti 2) e 3) del Decr.134/2008
3. Nelle zone rurali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito sarà consentito alle seguenti condizioni generali:
  - a) che non rechi danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
  - b) che gli animali siano tenuti in un idoneo recinto chiuso;
  - c) che il recinto non sia situato nell'area direttamente confinante con proprietà di terzi;
  - d) che i locali di detenzione abbiano caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee per le specie allevate;
  - e) che sia preventivamente identificato ed autorizzato il numero di animali che si intende detenere e le caratteristiche dei manufatti delle strutture di detenzione siano preventivamente valutate;
  - f) che i detentori degli animali facciano obbligatoriamente una regolare ed efficace lotta contro le mosche;
  - g) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
  - h) che si rispettino le disposizioni igienico-sanitarie di cui ai punti 2) e 3) del Decr.134/2008
  - i) dovranno essere in ogni caso rispettate le distanze dai centri abitati, case sparse ed altri allevamenti, secondo le disposizioni di cui alla DGR 856/2021 e smi.

### **Articolo 13**

Animali sinantropi

1. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene degli alimenti e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda



ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura e, ove necessario, la eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, di controllarne le nascite, e di risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero (fatta eccezione per la somministrazione di mangime medicato distribuito in maniera controllata da personale autorizzato);

b) è fatto obbligo ai proprietari degli stabili, soprattutto nel centro storico, di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi;

#### **Articolo 14**

##### **Avvelenamenti e trappole**

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali.
2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite dal personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali.
3. I medici veterinari, pubblici o privati, che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, che provvederà a sua volta a comunicarli all'Amministrazione Comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

#### **CAPO III**

##### **CANI**

#### **Articolo 15**

##### **Principi generali**

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene, ha l'obbligo di iscriverlo all'Anagrafe Canina e di sottoporlo all'applicazione del microchip al fine dell'identificazione dell'animale, entro 30 giorni dall'avvenuto possesso o entro 3 mesi dalla nascita.
2. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro 15 giorni dall'avvenimento.
3. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene se ne assume tutte le responsabilità civili e penali relative.



## Articolo 16

### Custodia dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. E' vietato l'utilizzo della catena, o di qualunque altro strumento simile, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti, e solamente temporanee e di sicurezza, documentabili e certificate dal Medico veterinario curante.
2. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane, è vietato l'uso di collari a strangolo, di collari elettrici, di museruole "stringi bocca" e di altri strumenti coercitivi, utilizzati in particolare nella fase dell'addestramento, che possano provocare effetti di dolore nei cani.
3. Per i cani custoditi in recinto, purché in modo non permanente, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati di cui alla sotto riportata tabella, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento della superficie disponibile, almeno secondo le misure riportate nella stessa tabella.
4. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate, del doppio, in modo da consentire all'animale un'adeguata possibilità di esercizio fisico (garantire lo sgambamento dell'animale almeno una volta al giorno).
5. Tenendo conto di quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 06-02-2003, recepito con Decreto Presidente Consiglio Ministri 28-02-2003, n. 358 e dalla DGRV 272/2007 "Linee guida al regolamento di Igiene Urbana Veterinaria", le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono stabilite in:

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq.	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani: mq. per ciascun cane	Oltre 3 cani: mq. per ciascun cane
Fino a 10kg	1,0	1,5	1,0
Da 11 a 30kg	1,5	2,0	1,5
Oltre 30kg	2,0	2,5	2,0

Si dà atto che sono auspicabili ricoveri di maggiori dimensioni, in particolare per quanto riguarda la superficie esterna, a seconda della taglia dell'animale e delle ore di permanenza all'interno del recinto.

6. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica, legata alla potenziale aggressività dei cani, si ricorda che esistono specifiche tipologie di cane per la cui gestione è opportuno venga prestata particolare attenzione da parte del proprietario/detentore e delle Autorità competenti.
7. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, giaciglio riparato o altro) che deve essere:
  - a. coperto su almeno tre lati;
  - b. con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;
  - c. rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
  - d. di altezza non inferiore a quella del cane;
  - e. di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
8. Lo spazio recintato ed il riparo devono essere puliti con regolarità.
9. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario, deve essere predisposta una zona d'ombra



esterna di riparo nei periodi estivi (dal 1° giugno al 30 settembre).

10. Secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge. E' fatto inoltre divieto di tagliare la prima falange del dito dei gatti, ovvero praticare la onicectomia, operare la devocalizzazione, fatti salvi straordinari interventi medico veterinari, non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali.

### **Articolo 17**

#### **Accesso dei cani nelle aree pubbliche**

1. E' vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico, nelle quali devono essere condotti al guinzaglio o muniti di idonea museruola (al seguito del proprietario). Nei luoghi affollati (manifestazioni con concentrazione di persone) i cani devono essere condotti al guinzaglio e con idonea museruola. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli devono essere in grado di assicurare la completa padronanza dell'animale da parte del conducente.
2. Agli animali da compagnia, accompagnati da proprietario o detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge. Chi accompagna cani nelle zone pedonali e nelle aree verdi comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi.
3. Agli animali da compagnia è precluso l'accesso nelle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quanto, a tal fine, le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. Il Comune, nell'ambito di giardini, parchi pubblici e spiagge può individuare e delimitare spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature, acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi ombreggiati ed eventuali divisorii per animali grandi e piccoli. In tali spazi gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del proprietario o detentore.

### **Articolo 18**

#### **Accesso dei cani e gatti negli esercizi pubblici e commerciali**

1. I cani, ed i gatti, condotti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 17, hanno libero accesso in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, salvo in quelli nei quali vengono venduti prodotti alimentari.
2. L'esercente ha comunque la facoltà di non ammettere cani o gatti all'interno del proprio esercizio, previa idonea segnalazione all'ingresso dell'esercizio stesso con scritto o disegno.
3. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso i cani a supporti di persone disabili e quelli della protezione civile.

### **Articolo 18bis**

#### **Accesso dei cani e gatti e di animali domestici in genere su mezzi di trasporto pubblico**

1. E' consentito l'accesso di tali animali sui mezzi di trasporto pubblico circolanti nel territorio del Comune di Porto Tolle secondo le modalità e con i limiti seguenti:



- a) non possono essere trasportati sui mezzi pubblici animali appartenenti alle specie selvatiche;
- b) ogni animale deve essere accompagnato dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani, anche se di piccola taglia e portati in braccio, sono obbligatori il guinzaglio e la museruola; per i gatti è obbligatorio l'uso di apposita gabbietta;
- c) il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo che conduce gli animali sui mezzi di trasporto pubblico deve avere cura che gli stessi non sporchino, non creino disturbo e non arrechino danno agli altri passeggeri;
- d) nel caso in cui il mezzo pubblico sia particolarmente affollato, per la sicurezza dei passeggeri, il personale dell'azienda che effettua il trasporto e gli agenti della Forza Pubblica potranno non consentire l'accesso al mezzo;
- e) nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno facoltà di rifiutare il trasporto di animali sul proprio mezzo, con eccezione dei cani guida per non vedenti;
- f) temporanei esoneri a quanto previsto nel presente articolo possono essere concessi in relazione all'utilizzo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che dovrà essere esibita a richiesta degli addetti ai controlli.

## **CAPO IV ATTIVITA' COMMERCIALI ED ECONOMICHE**

### **Articolo 19**

#### **Esposizione e commercializzazione di animali**

- 1. La cessione di animali domestici a titolo gratuito su aree pubbliche e private mediante l'utilizzo di un posteggio, è consentito alle sole Associazioni protezionistiche e animaliste.
- 2. La detenzione di animali in funzione della loro vendita deve avvenire sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, nel rispetto dei fondamentali parametri microclimatici in grado di assicurare il loro benessere. In particolare, devono essere garantite condizioni confortevoli per quanto riguarda ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità ambientale. Lo spazio a disposizione degli animali accolti in gabbie, box o in altri contenitori deve essere tale da non comprometterne il benessere. Tutti gli animali devono disporre di acqua potabile rinnovata quotidianamente e di adeguate quantità di cibo adatto alle specifiche esigenze. Le mangiatoie, gli abbeveratoi e gli altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e le deiezioni tempestivamente rimosse.
- 3. In particolare è preferibile che le misure delle gabbie o recinti destinati al ricovero di animali non convenzionali ed esotici, siano conformi alle tabelle redatte dalla SIVAE (Società Italiana Veterinari per Animali Esotici).
- 4. E' altresì vietato:
  - a) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti; qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende e comunque idonea a creare un'ombra artificiale;
  - b) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati;
  - c) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista di terzi, o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
  - d) la vendita di animali ai minori di anni 18.
  - e) la vendita di cuccioli di cane e gatto di età inferiore ai 60 giorni di vita, se di provenienza dal territorio nazionale e di 120 giorni se di provenienza estera.



5. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali e alla durata del trasporto. L'allevamento e la vendita dovrà avvenire solamente da parte di persone e/o soggetti autorizzati
6. Ai fini della prevenzione del randagismo, i commercianti, oltre a comunicare il passaggio di proprietà, devono tenere un registro di carico e scarico dei cani e dei gatti oggetto di commercio: il registro dovrà contenere l'elenco degli animali detenuti, e per ognuno dovranno essere indicati la razza, il sesso, la data di nascita, la provenienza e le generalità della persona a cui viene ceduto.
7. Gli esercenti sono inoltre tenuti a incaricare un Medico Veterinario che verifichi, con cadenza almeno quindicinale, lo stato di benessere e di assenza da patologie degli animali detenuti.
8. E' fatto divieto di esporre animali all'esterno dei negozi.
9. Qualsiasi caso di mortalità negli animali deve essere notificato tempestivamente al Servizio Veterinario che provvederà ad inviare l'animale morto all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie per gli accertamenti di laboratorio.
10. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui sopra, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

## **Articolo 20**

### Detenzione di equini

1. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. E' fatto divieto di tenere equini sempre legati in posta ed il proprietario o il custode ovvero il detentore dell'animale devono adottare tutte le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni.
3. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
4. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
3. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli
2. interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.
4. La superficie minima del box deve essere "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese", ovvero per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperta in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per almeno 8 ore.
5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli



animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming. 6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia. 7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

## **Articolo 21**

### **Canili**

1. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di cani è subordinata alla preventiva autorizzazione sanitaria del Comune, su parere favorevole dei Servizi Veterinario dell'Azienda ULSS, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria -DPR320/54.

## **Articolo 22**

### **Addestramento di animali**

1. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o con le modalità vietate di cui al comma 2 dell'art. 16, in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché a privazioni del cibo e dell'acqua.

## **Articolo 23**

### **Animali in premio, in omaggio o in esibizione**

1. E' vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi o di spettacoli.
2. E' altresì vietato esibire animali in situazione di incuria e denutrizione, in precario stato di salute o sofferenti, con il preciso scopo di suscitare l'altrui pietà e sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo.
3. E' fatto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie per la pratica dell'accattonaggio.
4. Gli animali tenuti in situazione di incuria e denutrizione previsti dal precedente comma 2 saranno sequestrati.

## **Articolo 24**

### **Mostre, fiere, esposizioni e circhi**

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto a nulla osta del Sindaco previo parere e vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla DGRV n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla DGRV n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente la detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi. Il Comune di Porto Tolle non ha attualmente aree prontamente attrezzate per l'allestimento di circhi ed in particolare con animali



2. Le strutture circensi e le mostre faunistiche sono inoltre soggette al rispetto dei criteri individuati dal Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura – Autorità Scientifica CITES con sua delibera del 10.05.2000 circa i “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”, adottata in applicazione della Legge 426/1998 (ai sensi dell'art. 4 della Legge 150/1992 e successive integrazioni).
3. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di animali non ancora svezziati.

## **CAPO V ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI**

### **Articolo 25 Colonie Feline**

1. Si intende per “gatto di colonia” il gatto non di proprietà che vive in stato di libertà sul territorio.
2. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 e, ai sensi della normativa vigente, tutelati dal Comune.
3. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
4. Si configura come colonia felina l'insieme dei gatti randagi (non di proprietà), che vivono in libertà e stabilmente in un determinato territorio. La classificazione di colonia felina avviene a seguito di accertamenti eseguiti dal Comune che effettua il censimento delle colonie feline.
5. Ogni colonia deve essere riconosciuta dall'Autorità Comunale; il riconoscimento sarà subordinato alla sua ubicazione e al numero di animali presenti; la detenzione di una colonia deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari e il disturbo del vicinato.
6. Per quanto si riferisce alle colonie feline:  
spetta all'Azienda ULSS di competenza la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite;
- b) previo accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS di competenza, gli enti, le associazioni iscritti all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
- c) le colonie feline, di norma, non possono essere spostate dal loro habitat: eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza ed informate le associazioni di tutela animale.
7. Per la gestione delle colonie feline il Comune si avvale, oltre che delle associazioni animaliste e protezionistiche, anche del supporto di cittadini che, volontariamente, si occupano della colonia.
8. Le associazioni e i cittadini che accudiscono le colonie collaboreranno con il Servizio veterinario dell'Azienda ULSS per la dislocazione delle gabbie di cattura (utilizzate per il trasferimento in ambulatorio per la sterilizzazione) e per segnalare ogni problema inerente lo stato di salute e la conduzione della colonia.
9. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi presenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i gattari sottopongono e demandano alle Autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie;



10. E' vietato spostare gatti in colonie feline o altri posti, previa autorizzazione di chi se ne occupa. Allo stesso modo è vietato prelevare gatti dalle colonie feline senza autorizzazione.

### **Articolo 26**

#### Soccorso di animali randagi, abbandonati e vaganti

1. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto, obbligatoriamente a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS o agli altri soggetti pubblici o privati abilitati al soccorso degli animali.

### **Articolo 26bis**

#### Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione

1. Il Regolamento CE/1069/2009 e le Linee guida regionali di applicazione, approvate con DGRV 422/2018, disciplinano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento in terreno di proprietà.
2. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, è consentita al cittadino privato detentore di animali da compagnia deceduti, l'inumazione in terreni di proprietà idonei allo scopo, previa presentazione all'Amministrazione comunale di copia della certificazione del Medico Veterinario che escluda la presenza di malattie infettive trasmissibili a uomini e/o animali.
3. il Comune può concedere in comodato d'uso appositi terreni recintati finalizzati a diventare cimiteri (o luoghi di rimembranza) per cani, gatti e altri animali. Per quanto attiene alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda alla normativa cimiteriale in vigore, e in particolare al punto 5, dell'articolo 14 della L.R. 60/1993.

### **Articolo 27**

#### Vigilanza e sorveglianza

1. Sono incaricati a vigilare sull'osservanza del presente regolamento e ad intervenire anche su segnalazione tutte le forze di polizia gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ai Carabinieri Forestali, al Corpo di Polizia Provinciale, il personale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda ULSS, le Guardie Zoofile Volontarie, con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e secondo le modalità previste dall'art. 12 della L.R. n. 60/1993, nonché le guardie zoofile riconosciute dall'art. 6 della legge 189/2004.

### **Articolo 28**

#### Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Capo che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del DLgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3/2003,
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile del Settore Polizia Locale, il quale riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti, ai sensi degli



artt. 17 e 18 della Legge n. 689/1981 e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta.

3. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.
4. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art. 11 della Legge n. 689/1981.

## **Articolo 29**

### Disposizioni finali

1. Quanto riportato dal presente Regolamento è subordinato, per quanto riguarda la materia veterinaria, al rispetto delle normative Comunitarie, nazionali e regionali che disciplinano o andranno a disciplinare in futuro la materia.